SIULP fl@sh
COLLEGAMENTO
www.siulp.it - nazionale@siulp.it

Le notizie sotto il riflettore... in breve

FLASH nr. 44 – 2021

- Applicazione Articolo 54 D.P.R. 1092/1973 al Personale delle Forze di Polizia a Ordinamento Civile
- Accesso dell'Autorità di P.S. e Forze di Polizia al nuovo servizio dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) del Ministero dell'Interno
- Istituzione Sisco
- La diffamazione tramite Whatsapp secondo la Cassazione

Applicazione Articolo 54 D.P.R. 1092/1973 al Personale delle Forze di Polizia a Ordinamento Civile

Il Consiglio dei Ministri nel licenziare la bozza di manovra finanziaria da presentare in Parlamento ha accolto un primo step del pacchetto specificità rivendicato nell'articolata piattaforma contrattuale presentata dal SIULP e oggetto di discussione in occasione del rinnovo del contratto 2019-2021''.

Vogliamo ricordare a tutti i colleghi che l'accoglimento di alcune questioni relative alla rimozione delle sperequazioni di carattere previdenziale rispetto alle altre categorie e addirittura presenti all'interno del comparto sicurezza e difesa, era stata indicata come pregiudiziale dal direttivo Nazionale del SIULP che a questo obbiettivo aveva condizionato lo stesso esito delle trattative per il rinnovo del contratto nazionale di categoria, come

Notiziario settimanale della Segreteria Nazionale SIULP – Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia
Sede legale e redazione: via Vicenza 26 – 00185 – Roma - tel. 06-4455213 fax 06-4469841 email nazionale@siulp.it
Direttore Responsabile Felice Romano Stampato in proprio Iscr. Trib. Roma n.397/99 Iscr. ROC n.1123

risulta dal documento finale approvato all'unanimità nella seduta del 27 ottobre e pubblicato sul precedente numero di questo notiziario.

E' di particolare importanza l'emendamento contenuto nell'articolo 27 della legge di bilancio che prevede l'applicazione dell'aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile, nel calcolo delle pensioni riferito al personale che al 31 dicembre 1995 vantava una anzianità contributiva inferiore a diciotto anni.

Lo stesso prevede:

"Al personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, in possesso, alla data del 31 dicembre 1995, di un'anzianità contributiva inferiore a diciotto (18) anni, effettivamente maturati, si applica, in relazione alla specificità prevista dall'articolo 19 della legge 04 novembre 2010 n. 183, l'articolo 54 del DPR 29 dicembre 1973 n. 1092, ai fini del calcolo della quota retributiva da liquidarsi con il sistema di calcolo MISTO (legge 335/1995) , con l'applicazione dell'aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile."

Occorrerà ora attendere l'approvazione della legge finanziaria da parte del Parlamento, perché sia possibile la **riliquidazione** dei trattamenti agli interessati.

Nella tabella che segue sono illustrate le differenze fra le aliquote di rendimento attualmente in vigore ai sensi dell'art. 44 comma 1 del D.P.R. 1092/1973 e le aliquote previste dall'art. 54 del D.P.R. 1092/1973.

TABELLA DPR 1092/73 Articolo 54		TABELLA DPR 1092/73 Articolo 44 comma 1		Differenza di aliquota di rendimento	
1 Anno	0,02440	1 Anno	0,02333	1 Anno	0,00107
2	0,04880	2	0,04667	2	0,00213
3	0,07320	3	0,07000	3	0,00320
4	0,09760	4	0,09333	4	0,00427
5	0,12200	5	0,11667	5	0,00533
6	0,14640	6	0,14000	6	0,00640
7	0,17080	7	0,16333	7	0,00746
8	0,19520	8	0,18667	8	0,00853
9	0,21960	9	0,21000	9	0,00960
10	0,24400	10	0,23333	10	0,01066
11	0,26840	11	0,25667	11	0,01173
12	0,29280	12	0,28000	12	0,01280
13	0,31719	13	0,30333	13	0,01386
14	0,34159	14	0,32667	14	0,01493
15	0,36599	15	0,35000	15	0,01599
16	0,39039	16	0,36800	16	0,02239
17	0,41479	17	0,38600	17	0,02879
18	0,43919	18	0,40400	18	0,03519

Nota: *Per il personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, con un'anzianità contributiva pari o inferiore a 15 anni, per l'anno 1995, l'INPS erroneamente applica l'aliquota di rendimento del 2 per cento in attuazione all'articolo 17 comma 1, legge 24/12/1994 n. 724, anziché l'aliquota del 2,33 per cento così come prescritto dall'articolo 8 del D.L.vo 165/1997.*
Detta anomalia con l'applicazione dell'articolo 54 del DPR 1092/1973 verrà risanata automaticamente.

A titolo meramente esemplificativo riportiamo alcuni modelli di calcolo riferiti a specifiche tipologie di dipendenti:

A) ESEMPIO DI CALCOLO della quota retributiva da liquidarsi con il sistema di calcolo Misto (legge 335/1995)

Applicazione coefficienti in vigore:
Dipendente in quiescenza di vecchiaia dal 01.09.2020, qualifica Ispettore Superiore:
1) anzianità contributiva di 17 anni e 10 mesi al 31.12.1995, corrispondente coefficiente di rendimento dell'0,40100 (A)
2) di cui 14 anni e 3 mesi al 31.12.1992, corrispondente coefficiente di rendimento 0,33250 (B)
3) differenza coefficiente di rendimento dal 31.12.1995 al 31.12.1992 (A-B) 0,06850 (C)
4) retribuzione pensionabile alla cessazione € 43.253,27 (1)
5) retribuzione media € 50.568,90 (2)
6) Importo beneficio articolo 4 D.L.vo 165/1997 (cd sei scatti paga) € 3.916,72 (3)

Calcolo:
1) Prima quota di pensione (1 x B) = 43.253,27 x 0,33250 = € 14.381,71
2) Seconda quota di pensione (2 x C) = 50.568,90 x 0,06850/13*12 = € 3.197,51
3) beneficio articolo 4 D.L.vo 165/1997 (3 x A) = 3.916,72 x 0,40100 = € 1.570,60
TOTALE QUOTA RETRIBUITIVA DELLA PENSIONE = € 19.149,82.

Applicazione coefficienti articolo 54 DPR 1092/1973:
Stesso dipendente in quiescenza di vecchiaia dal 01.09.2020, qualifica Ispettore Superiore, qualifica Commissario:
1) anzianità contributiva di 16 anni al 31.12.1995, corrispondente coefficiente di rendimento dell'0,43513 (A)
2) di cui 12 anni e 4 mesi al 31.12.1992, corrispondente coefficiente di rendimento 0,34769 (B)
3) differenza coefficiente di rendimento dal 31.12.1995 al 31.12.1992 (A-B) 0,08743 (C)
4) retribuzione pensionabile alla cessazione € 43.253,27 (1)
5) retribuzione media € 50.568,90 (2)
6) Importo beneficio articolo 4 D.L.vo 165/1997 (cd sei scatti paga) € 3.916,72 (3)

Calcolo:
1) Prima quota di pensione (1 x B) = 43.253,27 x 0,34769 = € 15.038,91
2) Seconda quota di pensione (2 x C) = 50.568,90 x 0,08743/13*12 = € 4.081,23
3) beneficio articolo 4 D.L.vo 165/1997 (3 x A) = 3.916,72 x 0,43513 = € 1.704,26
TOTALE QUOTA RETRIBUITIVA DELLA PENSIONE = € 20.824,40.

DIFFERENZE :
Aliquota contributiva al 31.12.1995, coefficiente 0,43513 - 0,40100 = 0,03413 differenza coefficiente
Retribuzioni quota retributiva al 31.12.1995 = € 20.824,40 - € 19.149,82 = € 1.674,58 differenza di pensione annua lorda

B) ESEMPIO DI CALCOLO della quota retributiva da liquidarsi con il sistema di calcolo Misto (legge 335/1995)

Applicazione coefficienti in vigore:
Dipendente in quiescenza di vecchiaia dal 01.10.2021, qualifica Commissario:
1) anzianità contributiva di 16 anni al 31.12.1995, corrispondente coefficiente di rendimento dell'0,36800 (A)
2) di cui 12 anni e 4 mesi al 31.12.1992, corrispondente coefficiente di rendimento 0,28778 (B)
3) differenza coefficiente di rendimento dal 31.12.1995 al 31.12.1992 (A-B) 0,08022 (C)
4) retribuzione pensionabile alla cessazione € 45.310,71 (1)
5) retribuzione media € 53.222,00 (2)
6) Importo beneficio articolo 4 D.L.vo 165/1997 (cd sei scatti paga) € 4.126,52 (3)
Calcolo:
1) Prima quota di pensione (1 x B) = 45.310,71 x 0,28778 = € 13.039,42
2) Seconda quota di pensione (2 x C) = 53.222,00 x 0,08022/13*12 = € 3.941,16
3) beneficio articolo 4 D.L.vo 165/1997 (3 x A) = 4.126,52 x 0,36800 = € 1.518,56
TOTALE QUOTA RETRIBUITIVA DELLA PENSIONE = € 18.499,14.

Applicazione coefficienti articolo 54 DPR 1092/1973:
Dipendente in quiescenza di vecchiaia dal 01.10.2021, qualifica Commissario:
1) anzianità contributiva di 16 anni al 31.12.1995, corrispondente coefficiente di rendimento dell'0,39039 (A)
2) di cui 12 anni e 4 mesi al 31.12.1992, corrispondente coefficiente di rendimento 0,30093 (B)
3) differenza coefficiente di rendimento dal 31.12.1995 al 31.12.1992 (A-B) 0,08947 (C)
4) retribuzione pensionabile alla cessazione € 45.310,71 (1)
5) retribuzione media € 53.222,00 (2)
6) Importo beneficio articolo 4 D.L.vo 165/1997 (cd sei scatti paga) € 4.126,52 (3)

Calcolo:
1) Prima quota di pensione (1 x B) = 45.310,71 x 0,30093 = € 13.635,28
2) Seconda quota di pensione (2 x C) = 53.222,00 x 0,08947/13*12 = € 4.395,25
3) beneficio articolo 4 D.L.vo 165/1997 (3 x A) = 4.126,52 x 0,39039 = € 1.610,97
TOTALE QUOTA RETRIBUITIVA DELLA PENSIONE = € 19.641,50.

DIFFERENZE:
Aliquota contributiva al 31.12.1995, coefficiente 0,39039 - 0,36800 = 0,02239 differenza coefficiente
Retribuzioni quota retributiva al 31.12.1995 = € 19.641,50 - € 18.499,14 = € 1.142,36 differenza di pensione annua lorda

---

C) ESEMPIO DI CALCOLO della quota retributiva da liquidarsi con il sistema di calcolo Misto (legge 335/1995)

Applicazione coefficienti in vigore:
Dipendente in quiescenza per anzianità dal 01.10.2021, qualifica Sovrintendente Capo + 4 Qlf:
1) anzianità contributiva di 13 anni e 6 mesi al 31.12.1995, corrispondente coefficiente di rendimento dell'0,31111 (A)
2) di cui 9 anni e 11 mesi al 31.12.1992, corrispondente coefficiente di rendimento 0,23139 (B)
3) differenza coefficiente di rendimento dal 31.12.1995 al 31.12.1992 (A-B) 0,07972 (C)
4) retribuzione pensionabile alla cessazione € 38.578,93 (1)
5) retribuzione media € 39.252,74 (2)

6) Importo beneficio articolo 4 D.L.vo 165/1997 (cd sei scatti paga) € 3.426,71 (3)

Calcolo:
1) Prima quota di pensione (1 x B) = 38.578,93 x 0,23139 = € 8.926,74
2) Seconda quota di pensione (2 x C) = 39.252,74 x 0,07972/13*12 = € 2.888,56
3) beneficio articolo 4 D.L.vo 165/1997 (3 x A) = 3.426,71 x 0,31111 = € 1.066,08
TOTALE QUOTA RETRIBUITIVA DELLA PENSIONE = € 12.881,48.

Applicazione coefficienti articolo 54 DPR 1092/1973:
Dipendente in quiescenza di anzianità dal 01.10.2021, qualifica Sovrintendente Capo + 4 Qlf:
1) anzianità contributiva di 13 anni e 6 mesi al 31.12.1995, corrispondente coefficiente di rendimento dell'0,32939 (A)
2) di cui 9 anni e 11 mesi al 31.12.1992, corrispondente coefficiente di rendimento 0,24196 (B)
3) differenza coefficiente di rendimento dal 31.12.1995 al 31.12.1992 (A-B) 0,08743 (C)
4) retribuzione pensionabile alla cessazione € 38.578,93 (1)
5) retribuzione media € 39.252,74 (2)
6) Importo beneficio articolo 4 D.L.vo 165/1997 (cd sei scatti paga) € 3.426,71 (3)

Calcolo:
1) Prima quota di pensione (1 x B) = € 38.578,93 x 0,24196 = € 9.334,66
2) Seconda quota di pensione (2 x C) = 39.252,74 x 0,08743/13*12 = € 3.167,95
3) beneficio articolo 4 D.L.vo 165/1997 (3 x A) = 3.916,72 x 0,32939 = € 1.359,25
TOTALE QUOTA RETRIBUITIVA DELLA PENSIONE = € 13.861,46.

DIFFERENZE:
Aliquota contributiva al 31.12.1995, coefficiente 0,32939 - 0,31111 = 0,01828 differenza coefficiente
Retribuzioni quota retributiva al 31.12.1995 = € 13.861,86 - € 12.881,38 = € 980,48 differenza di pensione annua lorda

---

D) ESEMPIO DI CALCOLO della quota retributiva da liquidarsi con il sistema di calcolo Misto (legge 335/1995)

Applicazione coefficienti in vigore:
Dipendente in quiescenza di vecchiaia dal 07.05.2021, qualifica Assistente Capo "Coordinatore" + 8 Qlf:
1) anzianità contributiva di 6 anni e 8 mesi al 31.12.1995, corrispondente coefficiente di rendimento dell'0,15166 (A)
2) di cui 3 anni e 1 mesi al 31.12.1992, corrispondente coefficiente di rendimento 0,07194 (B)
3) differenza coefficiente di rendimento dal 31.12.1995 al 31.12.1992 (A-B) 0,07972 (C)
4) retribuzione pensionabile alla cessazione € 35.472,91 (1)
5) retribuzione media € 36.898,91 (2)
6) Importo beneficio articolo 4 D.L.vo 165/1997 (cd sei scatti paga) € 3.267,68 (3)

Calcolo:
1) Prima quota di pensione (1 x B) = 35.472,91 x 0,07194 = € 2.551,92
2) Seconda quota di pensione (2 x C) = 36.898,91 x 0,07972/13*12 = € 2.715,15
3) beneficio articolo 4 D.L.vo 165/1997 (3 x A) = 3.267,68 x 0,15166 = € 495,58
TOTALE QUOTA RETRIBUITIVA DELLA PENSIONE = € 5.762,65.

Applicazione coefficienti articolo 54 DPR 1092/1973:
Stesso dipendente in quiescenza di vecchiaia dal 07.05.2021, qualifica Assistente Capo "Coordinatore" + 8 Qlf
1) anzianità contributiva di 6 anni e 8 mesi al 31.12.1995, corrispondente coefficiente di rendimento dell'0,16266 (A)
2) di cui 3 anni e 1 mesi al 31.12.1992, corrispondente coefficiente di rendimento 0,07523 (B)
3) differenza coefficiente di rendimento dal 31.12.1995 al 31.12.1992 (A-B) 0,08743 (C)
4) retribuzione pensionabile alla cessazione € 35.472,91 (1)
5) retribuzione media € 36.898,91 (2)
6) Importo beneficio articolo 4 D.L.vo 165/1997 (cd sei scatti paga) € 3.267,68 (3)

Calcolo:
1) Prima quota di pensione (1 x B) = € 35.472,91 x 0,07523 = € 2.668,70
2) Seconda quota di pensione (2 x C) = 36.898,91 x 0,08743/13*12 = € 2.977,98
3) beneficio articolo 4 D.L.vo 165/1997 (3 x A) = 3.267,68 x 0,16266 = € 531,53
TOTALE QUOTA RETRIBUITIVA DELLA PENSIONE = € 6.178,21.

DIFFERENZE:
Aliquota contributiva al 31.12.1995, coefficiente 0,16266 - 0,15166 = 0,01100 differenza coefficiente
Retribuzioni quota retributiva al 31.12.1995 = € 6.178,21 - € 5.762,65 = € 415,56 differenza di pensione annua lorda

Accesso dell'Autorità di P.S. e Forze di Polizia al nuovo servizio dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) del Ministero dell'Interno

Riportiamo il testo della lettera inviata al Pref. Lamberto Giannini, Capo della Polizia – Direttore Generale della P.S. in data 2 novembre u.s.:

"Il Ministero dell'Interno ha ufficialmente comunicato che dal 15 novembre i cittadini italiani potranno scaricare i certificati anagrafici online in maniera autonoma e gratuita attraverso il nuovo servizio dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR).
Sono 14 le certificazioni scaricabili, anche in forma contestuale, dal computer personale senza bisogno di recarsi allo sportello, per conto proprio o per un componente della propria famiglia, segnatamente:

- *Nascita*
- *Matrimonio*
- *Cittadinanza*
- *Esistenza in vita*
- *Residenza*
- *Residenza AIRE*
- *Stato civile*
- *Stato di famiglia*
- *Stato di famiglia e di stato civile*
- *Residenza in convivenza*
- *Stato di famiglia AIRE*
- *Stato di famiglia con rapporti di parentela*
- *Stato Libero*
- *Unione Civile*
- *Contratto di Convivenza*

Ogni cittadino può accedere al portale con la propria identità digitale (SPID, Carta d'Identità Elettronica, CNS) e se la richiesta è per un familiare verrà mostrato l'elenco dei componenti della famiglia per cui è possibile richiedere un certificato. Il servizio, inoltre, consente la visione dell'anteprima del documento per verificare la correttezza dei dati e di poterlo scaricare in formato .pdf o riceverlo via mail.

Si tratta di una importante traguardo anche per le Pubbliche Amministrazioni che grazie ad ANPR avranno a disposizione un punto di riferimento unico di dati e risultanze anagrafiche, dal quale poter reperire informazioni certe e sicure per poter erogare servizi integrati e più efficienti per i cittadini, considerato che con un'anagrafe nazionale unica, ogni aggiornamento su ANPR sarà immediatamente consultabile dagli enti pubblici che accedono alla banca dati.

Atteso che l'Anagrafe Nazionale della popolazione residente è stata realizzata su progetto del Ministero dell'Interno si chiede di conoscere se e in che termini il progetto preveda la possibilità di accesso da parte delle Forze di Polizia attraverso credenziali specifiche che possano accrescere e velocizzare le potenzialità info investigative consentendo di superare le attuali procedure e automatizzare la consultazione e l'estrazione di dati utili alle indagini preventive e di Polizia Giudiziaria.

L'art. 5, comma 4, del D.P.C.M. 194/2014, prevede che il Comune - mediante le convenzioni previste dall'articolo 62, comma 3, del Codice dell'amministrazione digitale

(D.Lgs. 82/2005) - consenta alle pubbliche amministrazioni la fruizione dei dati anagrafici della popolazione residente nel proprio territorio, anche attraverso il rilascio di elenchi anagrafici (art. 34 del D.P.R. n. 223 del 1989).

Attualmente le consultazioni da parte degli addetti agli Uffici di Polizia sono subordinate a richieste "scritte" alle varie anagrafi comunali con tempi d'attesa variabili, o a collegamenti realizzati limitatamente al territorio del Comune in cui l'Ufficio è ubicato.

Sarebbe, pertanto, assai singolare che accanto alla previsione dell'accesso diretto ai servizi anagrafici per cittadini e Pubbliche Amministrazioni non fosse istituzionalizzato un accesso dedicato per le Forze di Polizia.

Del resto, uno degli scopi principali dell'Anagrafe Nazionale ANPR è quello di consentire ai Comuni, attraverso un sistema integrato, efficace e con alti standard di sicurezza, di interagire con le altre amministrazioni pubbliche con cui scambiare informazioni condivise e non v'è chi non veda come questa interazione sia di importanza vitale per le attività che riguardano la sicurezza pubblica e le indagini di Polizia Giudiziaria.

La Realizzazione dell'ANPR è avvenuta sulla base delle previsioni di cui all'art.50 del D.Lgs. n.50/2005. L'attuale pianificazione prevede che il servizio sia reso disponibile, previa sottoscrizione di uno schema Accordo di fruizione, che sarà sottoposto ad una preventiva valutazione dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Il Ministero dell'Interno Dipartimento della pubblica sicurezza ha già stipulato una Convenzione, con l'Agenzia delle Entrate avente a oggetto l'accesso da parte delle forze di polizia, tramite il Centro elaborazione dati (C.e.d.) del Dipartimento, alla banca dati dell'Anagrafe tributaria, detenuta dall'Agenzia, attraverso l'applicativo denominato Puntofisco.

Oggi appare urgente e indifferibile l'esigenza di garantire un accesso istituzionale all'ANPR all'autorità di pubblica sicurezza e alle forze di polizia nei casi in cui esse possano acquisire informazioni, atti e documenti, in conformità a vigenti disposizioni di legge o di regolamento e per via telematica.

Certi della Sua attenzione e capacità di ascolto, cogliamo l'occasione per inviare cordiali saluti e sensi di elevata e rinnovata stima in attesa di un cortese urgente riscontro."

servizi.siulp.it **il portale dedicato agli iscritti**
assistenza fiscale e previdenziale, convenzioni e altro

Istituzione Sisco

Lo scorso 3 novembre presso il Dipartimento di P.S. si è tenuto l'incontro interlocutorio sullo stato dei lavori delle istituende SISCO, cui hanno partecipato le OO.SS. maggiormente rappresentative e l'Amministrazione, nella persona del Direttore Centrale Anticrimine, Prefetto Francesco Messina, del Direttore del Servizio Centrale Operativo, Fausto Lamparelli e la Dottoressa Leonilda Arlia per l'Ufficio Relazioni Sindacali.
La discussione è stata incentrata sulle sezioni investigative periferiche alle dipendenze del Servizio Centrale Operativo, che avranno competenza territoriale interregionale o interprovinciale per le attività di contrasto alla criminalità organizzata, in ottemperanza all'articolo 1, comma 1, lettera a, punto 3, del d.P.R. 5 dicembre 2019 n. 171, che ha emanato il regolamento concernente le modifiche al d.P.R. n. 208/2001. L'esigenza rappresentata, è quella di prevedere nuove soluzioni organizzative per le articolazioni investigative territoriali, maggiormente ispirate a criteri di flessibilità e correlate alle specifiche esigenze operative per le attività di contrasto della criminalità organizzata, con specifico riferimento ai delitti indicati all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale. Secondo quanto appreso da questo primo confronto, puramente informativo, le 26 SISCO saranno istituite presso i rispettivi capoluoghi sede di Corte d'Appello e ufficializzate con l'attuazione dell'Atto Ordinativo Unico – Riorganizzazione degli Uffici del Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Dipenderanno, come detto, direttamente dal Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine, mentre le attuali Sezioni Criminalità Organizzata delle Squadre Mobili continueranno a mantenere le competenze sui reati connessi alla criminalità organizzata in ambito provinciale.

Le SISCO saranno organizzate in un ufficio per gli Affari Generali e un minimo due aree investigative, a seconda delle peculiari esigenze operative insite nelle diverse realtà territoriali. Saranno dirette da appartenenti alla carriera dei commissari (Commissario Capo), o al ruolo dirigenziale, limitatamente alle qualifiche di Vice Questore e Vice Questore Aggiunto con la previsione di un funzionario addetto laddove previsto, a seconda degli organici, alla estensione territoriale e all'incidenza criminale.

In una prima fase, dunque, che presumibilmente sarà avviata sin dal prossimo mese di giugno 2022, il personale sarà individuato su base volontaria nell'ambito delle attuali Sezioni Criminalità Organizzata delle Squadre Mobili - tenuto conto dell'anzianità di servizio nell'ufficio - contemperando gli organici tra i due uffici.

In una seconda fase, invece, prevista per il mese di giugno 2023, le assegnazioni alle SISCO saranno operate attraverso un apposito interpello a cui potranno rispondere tutti i colleghi con esperienza lavorativa non inferiore a tre anni e mezzo in servizi di Polizia Giudiziaria, ivi comprese le Squadre investigative delle Specialità. La composizione organica a regime, secondo questa prima illustrazione, dovrebbe conformarsi in un 80% di Ufficiali di PG e 20% di Agenti di PG. Gli istituendi uffici avranno autonomia finanziaria computata ai capitoli di spesa della Direzione Centrale Anticrimine e il personale resterà ancorato alle questure per la sola gestione amministrativa contabile e tenuta dello stato matricolare. Riguardo l'aspetto della logistica, invece, si è appreso che è stata già avviata sul territorio una ricognizione per individuare locali separati da quelli in uso alle Squadre Mobili e, nei limiti del possibile, esterni alle stesse questure.

A margine di questa prima informazione, il SIULP pur accogliendo favorevolmente l'ispirazione e il fine del progetto illustrato, ha chiesto di approfondire alcune questioni di non secondaria importanza gestionale riguardo la figura sulla quale dovrebbe ricadere la potestà disciplinare, l'individuazione del datore di lavoro per l'attuazione del D.lgs. 81/2008, le modalità di contrattazione di secondo livello e le relazioni sindacali in genere. Nelle more di formali confronti futuri, auspicabilmente anticipati da una bozza di lavoro riguardante l'istituzione delle Sezioni in argomento, il SIULP ha richiesto la partecipazione del DAGEP, anche per valutare la correlazione e l'eventuale ricaduta che l'istituzione delle SISCO potrebbe avere sugli organici territoriali della Polizia di Stato.

La diffamazione tramite Whatsapp secondo la Cassazione

"Le affermazioni lesive dell'onore e del decoro della persona offesa enunciate sullo status di Whatsapp posso integrare il reato di diffamazione qualora i contenuti ivi presenti siano visibili ai contatti presenti in rubrica". E' quanto ha affermato la Cassazione nella sentenza n. 33219/2021.

Nel caso di specie, la quinta sezione penale della S.C., si pronuncia in merito al ricorso presentato dal difensore dell'imputato contro la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Caltanissetta, la quale confermava la responsabilità dello stesso per il reato di diffamazione commesso pubblicando nel proprio stato di Whatsapp contenuti lesivi della reputazione della persona offesa e che, in riforma della decisione del Tribunale, concedeva la sospensione condizionale della pena.

Preliminarmente la Corte ha rilevato l'inammissibilità del primo motivo per assenza di specificità, così come risulta inammissibile per novità la questione relativa alla possibilità di escludere la visione dello stato di WhatsApp a tutti o ad alcuni dei contatti presenti, con conseguente limitazione della propagazione delle affermazioni diffamatorie. Pertanto, la pubblicazione di espressioni lesive e diffamatorie sul proprio stato whatsapp, integra, di fatto, il reato di diffamazione, potendo tali affermazioni essere lette da tutti i soggetti presenti nella rubrica dell'imputato e dotati dell'applicazione.

In virtù di quanto suesposto, la Corte di Cassazione, dichiarando inammissibile il ricorso ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

La Corte ha, altresì, condannato il medesimo alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile liquidate in complessivi euro 3.000,00, oltre accessori di legge.

Ricordiamo che l'articolo 595 c.p. così dispone:

<<Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a milletrentadue euro.

Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a duemilasessantacinque euro.

Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a cinquecentosedici euro.

Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate>>.

La ratio legis della disposizione trova il proprio fondamento nella necessità di garantire la reputazione dell'individuo, ovvero l'onore inteso in senso soggettivo, quale considerazione che il mondo esterno ha del soggetto stesso.

I presupposti del reato sono i seguenti:

- l'assenza dell'offeso, consistente nell'impossibilità che la persona offesa percepisca direttamente l'addebito diffamatorio;
- l'offesa alla reputazione, intendendosi la possibilità che l'uso di parole diffamatorie possano ledere la reputazione dell'offeso
- la presenza di almeno due persone in grado di percepire le parole diffamatorie.

Si tratta di reato di evento, che si consuma nel momento della percezione da parte del terzo delle parole diffamatorie.

La condotta è scriminata nell'ipotesi di esercizio del diritto di cronaca, critica e satira, quando attuata nei limiti di verità, continenza e pertinenza.